

**COMUNE DI CASTELLEONE**  
**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PER LE  
FIERE MERCEOLOGICHE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 IN DATA 13/7/2016

**PREAMBOLO**

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

- DL.vo 31.03.1998 n.114 – “ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”
- L.R. 02.02.2010 n. 6 « Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere »

**TITOLO I  
MERCATI**

**ART. 1 : LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO**

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area indicata nella planimetria qui allegata sotto la lettera “A” visionabile presso gli Uffici Attività produttive e Polizia amministrativa. Il mercato ha cadenza settimanale nella giornata di mercoledì e osserva l'orario di vendita dalle ore 08.00 alle ore 12.30.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale sessanta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 13.30.

Non è consentito ai posteggiatori accedere all'area mercatale con autoveicoli dopo le ore 8,00 od allontanarsi da tale area prima delle 12,30.

**ART. 2: DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA**

L'area complessiva del mercato, così come definita dalla planimetria della quale all'allegato A e dall'elencazione di cui all'allegato B al presente Regolamento, è articolata in 78 posteggi totali che occupano le seguenti strade: Via Roma, Piazza del Comune, Via Garibaldi, Via Mura Manfredi, Via Ospedale, Piazza Borgo Isso e Piazza Vittoria.

I posteggi sono così articolati:

- 17 posteggi per alimentari;
- 58 posteggi non alimentari;
- 2 posteggi per produttori agricoli;
- 1 posteggio per promozioni di prodotti commerciali;

La superficie complessiva occupata dal mercato, contando anche le aree destinate ad esposizione, le relative aree per attrezzature e gli spazi di transito, è di 7000 metri quadri (3000 mq per il mercato ortofrutticolo e 4000 mq per la sezione destinata alla vendita di generi non alimentari).

E' istituita la seguente area accessoria destinata ad ospitare banchi spostati dalla posizione concessionata in occasioni di interventi di cantieristica stradale o per altra causa di forza maggiore: Via Mura Manfredi, Piazza Borgo Isso e Piazza Vittoria.

La planimetria allegata indica la localizzazione di ciascun posteggio, il numero di identificazione e la relativa superficie; la tabella/elenco allegata riassume le concessioni individuandole per numero, ubicazione, dimensioni, superficie, forma geometrica e destinazione merceologica.

Al fine di preservare un adeguato equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, i posteggi nelle vie/piazze:

.Via Mura Manfredi, sono riservati alla vendita di generi alimentari e di fiori. Nella stessa strada sono collocati i banchi dei produttori agricoli stagionali e dell'espositore.

.Via Roma, Piazza Comune, Via Garibaldi Via Ospedale sono riservati alla vendita di generi non alimentari con esclusione degli articoli floreali.

Piazza Borgo Isso e Piazza Vittoria saranno sede di posteggi alimentari; tali dislocazioni ed inoltre il tratto non assegnato di via Mura Manfredi saranno destinazione per i posteggi occasionalmente trasferiti dalla loro collocazione abituale per

eccezionali motivi di pubblico interesse (“spazi accessori”).

Il numero di posteggi può essere incrementato con apposita deliberazione consiliare nella misura consentita dalla programmazione regionale.

L'amministrazione comunale provvederà a contrassegnare singolarmente i posteggi sopra individuati mediante realizzazione sulla sede stradale di idonea delimitazione.

### **ART. 3 FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE**

L'amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 19 comma 2 della L.R. 02.02.2010 n. 6, in caso di necessità attuerà le forme di consultazione delle parti interessate previste in alternativa alla Commissione Consultiva di cui al Comma 1 LR6/2010 art. 19.

### **ART. 4 : MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

E' vietato agli operatori occupare totalmente gli attraversamenti pedonali segnalati ed i marciapiedi; detti spazi potranno essere parzialmente occupati garantendo comunque uno spazio minimo di metri 1,40 per il transito pedonale e per le carrozzine.

Tra i posteggi, al di fuori dei casi regolamentati dal comma precedente, deve venire garantito uno spazio di rispetto di almeno cinquanta centimetri.

L'autorizzazione per i posteggi dati in concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Sportello Unico per le attività produttive o suo delegato secondo le modalità previste dalla L.R. 2/2/2010 n°6.

I posteggi che si rendono definitivamente liberi verranno concessi prioritariamente agli imprenditori già titolari di autorizzazione per posteggio fisso che intendono chiedere lo spostamento per migliorare la posizione nel rispetto del settore merceologico.

L'autorizzazione allo spostamento viene concessa nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 23 LR 6/2010.

I posti che si renderanno liberi dopo lo spostamento per miglione verranno assegnati secondo quanto previsto dall'art. 23 LR 6/2010.

### **ART. 5: REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE**

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni veicolo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati .

### **ART. 6: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO**

I concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale.
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,20. Si stima in venti centimetri la tolleranza consentita alla sporgenza delle tende rispetto alle occupazioni concesse con banchi a terra.
- I Concessionari, in caso di emergenza, dovranno rimuovere le tende eventualmente sporgenti dai propri spazi di concessione entro un minuto dal momento dell'avviso da parte del personale comunale preposto;
- E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio.
- Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi di diffusione sonora, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato.
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato sgombro da cose e persone previa differenziazione merceologica dei rifiuti.

In particolare il rifiuto organico dovrà essere collocato nei bidoni forniti dal Gestore del Servizio, la plastica e l'indifferenziato in sacchi o buste di plastica trasparenti e distinte, la carta dovrà essere raccolta in scatoloni di cartone o sacchetti di carta.

Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

1. occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
2. adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nel mercato ed alla circolazione stradale;
3. vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele;

4. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
5. sostare dopo l'inizio delle operazioni con veicoli o altri mezzi di trasporto che servano da banco o sostegno delle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
6. svolgere attività diverse dalla vendita di generi consentiti;
7. fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
8. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
9. praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
10. collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
11. accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
12. depositare o esporre merce a meno di cinquanta centimetri dal suolo. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
13. lasciare animali liberi;
14. accendere fuochi.

#### **ART. 7: RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO**

Qualora si proceda: alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente ovvero al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei criteri di cui all'art. 23 LR 6/2010.

Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad una adeguata organizzazione merceologica del mercato al fine di garantire una razionale distribuzione del flusso dei consumatori.

#### **ART. 8: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI**

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari alle ore 08.30, sono giornalmente assegnati, per la sola giornata del mercato, agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b) del DL.vo n. 114/98, che vantano il maggior numero di presenze sul mercato, secondo le "cd graduatorie di spunta" istituite per ciascuna categoria merceologica (alimentare o non alimentare). Tali graduatorie dovranno essere aggiornate con cadenza mensile.

In caso di parità si farà riferimento alla maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese.

L'operatore che senza giustificato motivo non utilizzerà il posteggio provvisorio a lui assegnato verrà considerato assente.

#### **ART. 9: PRESENZE**

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il personale incaricato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria secondo la graduatoria di "spunta".

Conclusa la giornata di mercato il personale incaricato procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio, ai fini dell'aggiornamento annuale della relativa graduatoria denominata "graduatoria titolari posteggi";
- le presenze di partecipanti alle operazioni di "spunta" di cui al precedente articolo, ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità. Tale graduatoria terrà conto anche delle presenze non seguite da assegnazione di posteggio;

#### **ART. 9 BIS: ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO VACANTE IN CONCESSIONE**

Al fine dell'assegnazione dei posteggi vacanti in concessione i proprietari di attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese, conformemente all'art. 23 LR 6/2010, in conformità al bando di assegnazione relativo, potranno presentare istanza di ammissione.

La procedura potrà tenere conto, compatibilmente a quanto stabilito dalla Legge, dei seguenti fattori:

- 1) numero delle presenze di spunta maturate direttamente dal proprietario dell'attività oppure acquisite insieme all'attività da precedente proprietario nonché presenze maturate dall'affittuario dell'attività medesima
- 2) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 LR 6/2010
- 3) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
- 4) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese;
- 5) ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Si ribadisce che l'anzianità di spunta viene incrementata anche dal numero delle presenze attribuibili all'affittuario, pur restando in capo al proprietario.

Qualora i posteggi vacanti messi a bando fossero più di uno, agli spuntisti collocati in posizione utile di graduatoria viene



riconosciuta la possibilità di scelta del posteggio secondo l'ordine di classificazione.

#### **ART. 10: DECADENZA E REVOCA DAI TITOLI ABILITANTI**

Il comune revoca i titoli abilitanti:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 LR 6/2010;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
- c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della LR 6/2010;
- d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- e) in caso di inottemperanza agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti

Al fine di non incorrere nel provvedimento di revoca gli interessati devono giustificare le eventuali assenze, facendo pervenire ai competenti uffici comunali la relativa documentazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.

In caso di assenza per malattia, deve essere prodotto, entro lo stesso termine, il certificato medico.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività di cui all'art. 27 comma 2 LR 6/2010 e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica ed opera di diritto. Essa va comunicata entro 15 giorni all'operatore interessato e comporta la revoca dei titoli.

Previa diffida da parte del Settore Economico del Comune, il mancato pagamento della T.O.S.A.P. annuale è motivo di revoca della concessione relativa.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni e localizzazione sia equivalente a quello revocato.

#### **ART.11: SCAMBIO DI POSTEGGIO**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune e comunque nel rispetto del settore merceologico previsto per i posteggi interessati.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile del Settore Sportello Unico per le attività produttive con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

#### **ART.12: SUBINGRESSO NELLA TITOLARIETA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta il diritto al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività dei quali all'art. 20 LR 6/2010.

Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla; la reintestazione dell'Autorizzazione è normata dal comma 2 art. 25 LR 6/2010.

L'effettivo inizio dell'attività commerciale da parte del Subentrante deve essere oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune, entro quattro mesi, l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art.5 del Decreto Legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di

diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Sportello Unico o suo delegato.

Il Subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della LR 6/2010.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo del dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata entro 15 giorni dal termine prima citato all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Settore Sportello Unico o suo delegato.

La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazione di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/91, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzo, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

#### **ART. 13: REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CESSIONE DELL'AREA**

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di una azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione dell'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione del titolo è richiesta dal titolare originario secondo quanto stabilito dall'art. 24 e dall'art. 25 della LR 6/2010. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

La decadenza opera di diritto.

#### **ART. 14: POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione o denuncia di inizio attività di cui al DL.vo 228/01 e Legge 241/90 art. 19, sono riservati, di norma ai margini del mercato, n. 2 posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

L'istanza di occupazione dovrà essere presentata dal soggetto avente i requisiti corredando la stessa della documentazione atta a dimostrarli; nella stessa dovranno essere altresì indicate le colture praticate sui fondi e la stagione di vendita dei prodotti stessi, nonché la prevalenza dell'attività.

La durata della stagionalità non può superare i QUATTRO MESI CONSECUTIVI anche in presenza di produzioni che potrebbero essere messe in vendita per periodi superiori. Un nuovo periodo di non oltre quattro mesi potrà venire concesso a distanza di non meno di undici mesi dall'inizio del periodo di vendita precedente.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su aree pubbliche, classificabili come produttori agricoli, che concorrono alle operazioni di spunta. Anche per i produttori agricoli "spuntisti" la durata della occupazione non può superare i QUATTRO MESI CONSECUTIVI anche in presenza di produzioni che potrebbero essere messe in vendita per periodi superiori. Un nuovo periodo di non oltre quattro mesi potrà venire concesso a distanza di non meno di undici mesi dall'inizio del periodo di vendita precedente.

Sono considerati produttori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile i soggetti che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Sono inoltre imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola nonché chi eserciti attività di acquicoltura quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto ed inoltre quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquicoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

#### **ART. 15: POSTEGGI ISOLATI**

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate ai mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal Responsabile del Settore Sportello Unico con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante bando pubblico comunale e derogando soltanto all'obbligo del preventivo nulla osta regionale.

In caso di ricorrenze particolari, religiose, popolari o simili nei rioni o nelle frazioni, il Responsabile del Settore Sportello Unico, sentito il responsabile del Settore Polizia Locale, può assegnare posteggi isolati in località diverse da quelle previste nelle planimetrie allegate al presente regolamento. L'orario di vendita è fissato annualmente dal Sindaco.

Devono in ogni caso essere rispettate le norme sulla circolazione stradale e del regolamento comunale d'igiene.

#### **ART. 16: SOSPENSIONE E SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO**

In caso che il mercoledì cada in giorno festivo il mercato è sospeso. Il Sindaco, sentite le associazioni di categoria, può, con apposito provvedimento, da adottarsi almeno 7 giorni prima, disporre il regolare svolgimento del mercato.

Qualora il giorno di mercato coincida con la fiera o altra manifestazione analoga il Sindaco, con apposito provvedimento, può disporre lo spostamento del mercato in altra area idonea od in alternativa stabilire una data diversa.

### **TITOLO II COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

#### **ART. 17: DEFINIZIONE**

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) Decreto Legislativo, in combinato con il disposto dell'art. 24 LR 6/2010, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

L'operatore deve essere in possesso dei requisiti dei quali all'art. 20 LR 6/2010.

Il Comune di Castelleone rilascia l'autorizzazione ovvero provvede alla reintestazione dell'autorizzazione solo se la sede principale degli affari è dislocata sul territorio amministrativo di competenza e verificato che il soggetto richiedente non sia già intestatario di altra Autorizzazione alla vendita.

Il Comune revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4 LR 6/2010;
- b) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della LR 6/2010;
- c) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- d) in caso di inottemperanza agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

#### **ART. 18: LIMITAZIONI**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Il commercio è svolto con mezzi mobili, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle normative igienico – sanitarie vigenti.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora con l'obbligo di spostarsi di almeno 200 metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto su tutto il territorio comunale.

Non è consentito ritornare due volte nello stesso punto di vendita itinerante nell'arco della stessa giornata né effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

Il mancato rispetto dei divieti posti dall'art. 21 comma 2 LR 6/2010 comporta l'applicazione della sanzione della quale all'art. 27 comma 6 LR 6/2010.

#### **ART.19: ORARI PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

### **TITOLO III FIERE**

#### **ART. 20: FIERE MERCEOLOGICHE**

- Le fiere merceologiche del Santuario della Misericordia si svolgono il 1° maggio, l'11 maggio, la prima e la seconda domenica di maggio, e la seconda domenica di settembre di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in piazzale Santuario, per un totale di 40 posteggi per la fiera dell'11 maggio, e 15 posteggi per ciascuna delle rimanenti fiere.

- La fiera di S. Giuseppe si svolge il 19 marzo qualora cada in giorno festivo (in alternativa nella festività più vicina) e la Sagra del paese si svolge la seconda domenica di ottobre di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 22.00 in via Lazzaretto per un totale di 10 posteggi per ciascuna fiera.

Annualmente potrà essere predisposta la relativa planimetria riportante la dislocazione dei posteggi.

Ad essa partecipano gli operatori su area pubblica provenienti da tutto il territorio nazionale in possesso dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98.

Sono ammessi a partecipare anche produttori agricoli ai sensi del DL.vo 228/2001 e gli esercenti mestieri girovaghi nel rispetto dell'art.121 T.U.L.P.S.

#### **ART. 21: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

I posteggi possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi prodotto, fatte salve le disposizioni di legge ed eventuali limitazioni o divieti imposti per motivi di ordine igienico, sanitario e fito-sanitario.

Salvo quanto precede, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti per i quali ha conseguito un titolo abilitante al commercio su aree pubbliche, Per esigenze di rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, i posteggi da utilizzare per la vendita di prodotti alimentari e di bevande sono dislocati in modo da non far sussistere incompatibilità con le merceologie trattate nei banchi vicini e viceversa.

#### **ART. 22: CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, sono considerate valide le domande presentate al Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera.

Per concorrere all'assegnazione dei posteggi, la domanda da redigere in competente marca da bollo, deve contenere le generalità complete del richiedente, gli estremi della sua iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, la merceologia trattata, le dimensioni del-banco di vendita e deve essere corredata di copia della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche cui sono riferite le eventuali presenze maturate.

Può inoltre essere allegata qualsiasi documentazione ritenuta utile dal richiedente ai fini dell'ammissione alla fiera. Per l'assegnazione dei posteggi disponibili viene compilata una apposita graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti dalla DGR 3.12.2008, n. 8, punto V.1, comma 5, fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori come disposto dall'art. 13 della Legge Regionale.

Qualora sussista ancora parità, si procederà all'assegnazione del posteggio al venditore con iscrizione più antica alla Camera di Commercio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è fissata all'albo Comunale almeno 20 giorni prima dell'inizio della fiera ed è tenuta a disposizione presso il Settore Polizia Locale.

La concessione di posteggio è limitata alla durata della fiera.

L'individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente diritto è effettuata a discrezione del Comune che tengono conto delle esigenze commerciali, viabilistiche e delle dimensioni dei banchi di vendita.

#### **ART.23: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RIMASTI LIBERI**

Gli operatori che non occupano il posteggio loro assegnato entro le ore 08.00 del giorno della fiera si considerano assenti. Si procederà quindi, presso il Settore Polizia Locale, all'assegnazione ad altri operatori eventualmente presenti, iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 22, secondo l'ordine della stessa e con l'applicazione dei medesimi criteri preferenziali. Qualora un operatore lasci libero il proprio posteggio per qualsiasi motivo prima della conclusione della fiera potrà essere disposto lo spostamento di altro operatore già collocato, che ne faccia richiesta, ovvero per una disposizione più razionale dei banchi, indi si assegnerà il posteggio successivamente resosi disponibile in base alla graduatoria suddetta.

Per l'assegnazione dei posteggi vacanti in base alla predetta graduatoria, si procederà presso il Settore Polizia Locale a chiamare ad alta voce l'operatore secondo l'ordine della stessa, qualora l'operatore chiamato non si presenti, dopo un secondo appello, sarà considerato assente e quindi si procederà a chiamare l'operatore successivo in graduatoria e così via fino ad esaurimento della stessa in base ai posteggi disponibili.

Qualora un operatore inserito in graduatoria, non presente all'atto della chiamata, giunga in ritardo, ma comunque ad operazione non ancora conclusa, potrà partecipare all'assegnazione dei posteggi ancora disponibili a quel momento.

I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati agli operatori presenti che abbiano inoltrato la domanda fuori termine secondo l'ordine di priorità citato nell'art. 22 ed in secondo ordine agli operatori presenti che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla fiera, purché dimostrino il possesso delle autorizzazione al commercio su area pubblica secondo i criteri di cui all'art. 22.

Gli operatori che non abbiano presentato domanda di partecipazione alla fiera, che ottengono la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun titolo di priorità nella graduatoria generale di cui al precedente art. 22.

#### **ART. 24: TASSA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

La tassa per la concessione del suolo pubblico e per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto. Qualora l'operatore non ottemperi al pagamento nei termini e modi stabiliti dal competente servizio, potrà essere disposta la sospensione o la revoca della concessione del posteggio.

#### **ART.25: ORARI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FIERA**

L'attività di vendita degli operatori ammessi a partecipare alla fiera è consentita dalle ore 08.00 alle ore 22.00. deve essere comunque assicurato l'esercizio dell'attività (struttura di vendita operativa con banco di vendita allestito con merce esposta) per la fascia oraria 09.00 – 18.00.

Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti a garantire la presenza per l'intera durata della manifestazione. In caso di abbandono del posteggio prima della conclusione della fiera, se non per giustificato motivo, o per la mancata apertura del banco di vendita nella fascia oraria obbligatoria dalle ore 09.00 alle ore 18.00, l'operatore potrà essere escluso dalle successive edizioni della fiera.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni.

Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che ciò non sia espressamente vietato nell'atto di concessione, fermo restando la loro sosta entro lo spazio destinato a posteggio.

Deve essere assicurata l'illuminazione serale dei banchi di vendita attraverso l'installazione, a spese degli operatori, di apposito impianto elettrico conforme alle norme vigenti.

In caso si verifichino inconvenienti sotto il profilo dell'inquinamento acustico ed atmosferico, potrà essere vietato l'uso di generatori di corrente.

E' vietato l'uso di altoparlanti, o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della fiera.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

I prodotti alimentari esposti nei banchi di vendita, dovranno essere idoneamente protetti.

Durante lo svolgimento dell'attività gli operatori dovranno mantenere con sé ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo l'autorizzazione amministrativa in originale per l'esercizio del commercio su area pubblica riferita alle eventuali presenze maturate e con la quale è stato chiesto ed ottenuto il posteggio.

Ai concessionari di posteggio è fatto divieto di:

- a) Occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b) Adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella fiera ed alla circolazione stradale;



- c) Vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
- d) Detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
- e) Sostare dopo l'inizio delle operazioni con veicoli ed altri mezzi di trasporto che servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
- f) Svolgere attività diverse dalla vendita di generi consentiti;
- g) Fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni.
- h) Danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
- i) Praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
- j) Collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
- k) Accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone ;
- l) Depositare o esporre merce al suolo, salvi i casi sopra citati;
- m) Lasciare animali liberi;
- n) Accendere fuochi.

#### **ART. 26: DIVIETO VENDITA IN FORMA ITINERANTE**

Per ragioni di viabilità ed ordine pubblico, nei giorni ed orari di svolgimento della fiera, è vietato l'esercizio in forma itinerante del commercio su area pubblica su tutto il territorio comunale.

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 27: NORME IGIENICO SANITARIE**

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza MIN. SAN. 02.03.2000 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

I veicoli e le postazioni attrezzati con impianti di cottura a gas devono essere conformi a quanto disposto con circolare Min. dell'Interno n. 3794 del 12 marzo 2014.

#### **ART.28: PUBBLICITA' DEI PREZZI**

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice , si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

#### **ART. 29: TOSAP**

Il Comune fissa annualmente la misura di applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dalla legge. Si rinvia al precedente art. 9 in materia di revoca dei titoli per mancato pagamento della tassa.

#### **ART. 30: NORMA GENERALE**

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

#### **ART. 31: RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.L.vo n. 114/ 1998, alla L.R. 02.02.2010 n. 6 ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche .

#### **ART. 32: ABROGAZIONE**

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di disciplina dei mercati in quanto incompatibili.

**ART. 33: AUTORIZZAZIONI**

Il titolare del posteggio, durante l'orario di vendita dovrà avere con sé l'autorizzazione commerciale ed esibirla a richiesta degli Agenti preposti.

**ART. 34 SANZIONI**

Per le violazioni del presente regolamento che non siano già sanzionate dalla normativa statale o regionale si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 400.

I procedimenti sanzionatori seguiranno la disciplina prevista dalla legge 689/81 e successive modifiche.

**ART. 35 ENTRATA IN VIGORE**


Il presente regolamento entra in vigore il primo mercoledì successivo alla piena vigenza della Delibera Consiliare con la quale viene approvato.

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA, SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
E PER LE FIERE MERCEOLOGICHE

ALLEGATO A  
PLANIMETRIA  
MODIFICATO

00062770		LUGLIO 2016		Pag. N. _____	
N. RESPONSABILE DEL SERVIZIO		N. SERVIZIO INCASSATI		STATO INCASSATO	
				SOLARE	



numero concessione	UBICAZIONE POSTEGGIO	fronte	profondità	superficie	note
1	mura manfredi	4	3	12,00	dimostrazioni
2	mura manfredi	8	4	32,00	alimentare
3	piazza borgo isso	8	4	32,00	alimentare
4	piazza borgo isso	8,2	5	41,00	alimentare
5	piazza vittoria	12	5	60,00	alimentare
6	mura manfredi	14	4	56,00	alimentare
7	mura manfredi	8	4	32,00	alimentare
8	mura manfredi	7,5	4	30,00	alimentare
9	mura manfredi	9	4	36,00	alimentare
10	mura manfredi	8	4,5	36,00	alimentare
11	mura manfredi	8	4	32,00	alimentare
12	mura manfredi	9	5	45,00	alimentare
13	mura manfredi	16,2	5,9	95,58	fiori e piante; forma trapezoidale



14	mura manfredi	16	4,5	72,00	fiori e piante; forma trapezoidale
15	mura manfredi	13	5,5	71,50	fiori e piante; forma trapezoidale
16	mura manfredi	12	5,7	68,40	alimentare; forma trapezoidale
17	mura manfredi	12	5,5	66,00	alimentare
18	mura manfredi	12	5	60,00	alimentare
19	mura manfredi	7,6	4,8	36,48	alimentare
20	mura manfredi	9	4,6	41,40	alimentare
21	mura manfredi	8	4,5	36,00	alimentare
22	mura manfredi	7	4,5	31,50	alimentare - prod. Agricolo
23	piazza borgo isso	7	4,5	31,50	alimentare - prod. Agricolo
24	garibaldi	7	5	35,00	non alimentare
25	garibaldi	8,5	5	42,50	non alimentare
26	garibaldi	9	5	45,00	non alimentare
27	garibaldi	9	5	45,00	non alimentare
28	garibaldi	8,2	5	41,00	non alimentare

29	garibaldi	8,2	5	41,00	non alimentare
30	garibaldi	17,8	5	89,00	non alimentare
31	garibaldi	11,2	5	56,00	non alimentare
32	garibaldi	7,5	5	37,50	non alimentare
33	garibaldi	7,5	5	37,50	non alimentare
34	garibaldi	7,5	5	37,50	non alimentare
35	dx Roma	9	4,6	41,40	non alimentare
36	dx Roma	8	4,6	36,80	non alimentare
37	dx Roma	5	4,6	23,00	non alimentare
38	dx Roma	8	4,6	36,80	non alimentare
39	dx Roma	8	4,5	36,00	non alimentare
40	dx Roma	6	4,5	27,00	non alimentare
41	dx Roma	8	4,5	36,00	non alimentare
42	dx Roma	8	4,5	36,00	non alimentare
43	dx Roma	7,6	4,5	34,20	non alimentare

44	dx Roma	8,2	4,5	36,90	non alimentare
45	dx Roma	9,4	4,5	42,30	non alimentare
46	dx Roma	8,8	4,5	39,60	non alimentare
47	dx Roma	7	4,8	33,60	non alimentare
48	dx Roma	9	5	45,00	non alimentare
49	dx Roma	5,5	4	22,00	non alimentare
50	comune	11,5	5	57,50	non alimentare
51	comune	4,5	5	22,50	non alimentare
52	comune	6,2	5	31,00	non alimentare
53	comune	6	5	30,00	non alimentare
54	comune	7	5	35,00	non alimentare
55	comune	10	5	50,00	non alimentare
56	comune	8	5	40,00	non alimentare
57	comune	7	5	35,00	non alimentare
58	comune	7,5	5	37,50	non alimentare

59	comune	10,7	5	53,50	non alimentare
60	comune	12	5	60,00	non alimentare
61	comune	7,6	5	38,00	non alimentare
62	comune	7,3	5	36,50	non alimentare
63	comune	8	5	40,00	non alimentare
64	comune	7,5	5	37,50	non alimentare
65	sin Roma	12	4,2	50,40	non alimentare
66	sin Roma	7,7	4,2	32,34	non alimentare
67	sin Roma	7,4	4,2	31,08	non alimentare
68	sin Roma	9,2	4,2	38,64	non alimentare
69	sin Roma	9,2	4,2	38,64	non alimentare
70	sin Roma	8,2	4	32,80	non alimentare
71	sin Roma	9,5	3,4	32,30	non alimentare
72	sin Roma	13	3,4	44,20	non alimentare
73	sin Roma	16,9	3,3	55,77	non alimentare



74	sin Roma	8	4,8	38,40	non alimentare
75	sin Roma	8	4,8	38,40	non alimentare
76	sin Roma	8	4,8	38,40	non alimentare
77	sin Roma	9	4,8	43,20	non alimentare
78	ospedale	6	4	24,00	non alimentare
			totale	3230,53	